

# NOTIZIARIO

n.

1

**2023**

\*\*\*

## CONVERSIONE D.L. AIUTI QUATER

APPROFONDIMENTI RIGUARDANTI LE MODIFICHE DI MAGGIOR RILIEVO

## REGIME FORFETTARIO 2023

ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

### CONVERSIONE D.L. AIUTI QUATER


È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (n. 6/2023) del c.d. **Decreto “Aiuti-quater”**, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, che vi ha apportato alcune modifiche.

CONVERSIONE DL AIUTI QUATER							
<b>MODIFICHE CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA</b>	<p>In sede di conversione è stato <b>posticipato il termine</b> per la <b>fruizione dei crediti d'imposta</b> spettanti alle imprese per gli <b>acquisti di energia elettrica e di gas naturale</b> relativi agli ultimi sei mesi del 2022.</p> <p>Infatti, per espressa previsione normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022</li> <li>◆ i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter<sup>1</sup> relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022,</li> <li>◆ i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-bis<sup>2</sup> relativamente al terzo trimestre 2022,</li> </ul> <p>sono utilizzabili <b>esclusivamente in compensazione<sup>3</sup></b> entro il <b>30.09.2023</b>.</p> <p>Inoltre, entro il <b>16.03.2023</b>, i <b>beneficiari</b> di tali crediti d'imposta a <b>pena di decadenza</b> dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate <b>un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022</b>.</p> <p>Si ricorda che nel decreto originario erano stati prorogati per il <b>mese di dicembre</b> i vari <b>crediti energia previsti dai precedenti decreti</b> e di seguito riepilogati.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI IMPRESE</th> <th>CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPRESE “ENERGIVORE”</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>IMPRESE “GASIVORE”</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI IMPRESE	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE	IMPRESE “ENERGIVORE”	40%	IMPRESE “GASIVORE”	40%
TIPOLOGIA DI IMPRESE	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE						
IMPRESE “ENERGIVORE”	40%						
IMPRESE “GASIVORE”	40%						

<sup>1</sup> dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

<sup>2</sup> dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142

<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997.

	<b>IMPRESE DOTATE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 4,5 KW</b>	30%
	<b>IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE</b>	40%
	 Tali crediti <b>sono cedibili, solo per intero</b> , dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta <b>salva la possibilità di due ulteriori cessioni<sup>4</sup></b> solo se effettuate a favore: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>banche</b>;</li> <li>◆ <b>intermediari finanziari<sup>5</sup></b>;</li> <li>◆ società appartenenti a un <b>gruppo bancario<sup>6</sup></b>;</li> <li>◆ <b>imprese di assicurazione</b> autorizzate ad operare in Italia<sup>7</sup>.</li> </ul> <p>I crediti d'imposta sono <b>usufruiti dal cessionario con le stesse modalità</b> con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque <b>entro la medesima data del 30.09.2023</b>.</p>	
	<b>UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<b>TERMINE</b>
	<b>COMPENSAZIONE</b>	30.09.2023
	<b>UTILIZZO DAL PARTE DEL CESSIONARIO</b>	30.09.2023
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI</b>	<p>L'art. 2 ha subito qualche modifica in sede di conversione <b>solo per quanto riguarda il mese di dicembre 2022</b>, nel quale le accise hanno subito una modifica a <b>rialzo</b>.</p> <p>Di conseguenza è stato <b>modificato anche il calendario degli adempimenti</b> a carico degli <b>esercenti i depositi commerciali</b> di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di</p>	

<sup>4</sup> ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, comma 4 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

<sup>5</sup> iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 Del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

<sup>6</sup> iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero.

<sup>7</sup> ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

distribuzione stradale di carburanti.

Si riassume con la seguente tabella, **per il periodo dal 19.11.2022 al 31.12.2022**, il valore delle accise<sup>8</sup>:

<b>benzina</b>	<b>dal 19.11 al 30.11.2022</b>	478,40 euro per mille litri;
	<b>dal 01.12 al 31.12.2022</b>	578,40 euro per mille litri;
<b>oli da gas o gasolio usato come carburante</b>	<b>dal 19.11 al 30.11.2022</b>	367,40 euro per mille litri
	<b>dal 01.12 al 31.12.2022</b>	467,40 euro per mille litri
<b>gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti</b>	<b>dal 19.11 al 30.11.2022</b>	182,61 euro per mille chilogrammi
	<b>dal 01.12 al 31.12.2022</b>	216,67 euro per mille chilogrammi
<b>gas naturale usato per autotrazione</b>		zero euro per metro cubo
<b>aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione</b>		5 per cento

Conseguentemente alla rideterminazione dell'accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul **gasolio commerciale** usato come carburante<sup>9</sup>, **non si applica per il periodo dal 19.11.2022 al 30.11.2022** (rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre).

Inoltre:

- ◆ gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa<sup>10</sup>
- ◆ gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti<sup>11</sup>

<sup>8</sup> di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

<sup>9</sup> di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

<sup>10</sup> di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995.


<sup>11</sup> di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25.

	<p><b>avrebbero dovuto trasmettere</b> all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica<sup>12</sup> i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante:</p>		
	PRODOTTO	TERMINE DI GIACENZA DELLA QUANTITÀ	TERMINE DI INVIO
	Benzina	30.11.2022	12.12.2022
		31.11.2022	12.01.2023
	Oli da Gas o gasolio	30.11.2022	12.12.2022
		31.12.2022	12.01.2023
	GPL	30.11.2022	12.12.2022
31.12.2022		12.01.2023	
<p>Per la <b>mancata comunicazione</b> delle giacenze trova applicazione la <b>sanzione apposta</b><sup>13</sup>. La <b>medesima sanzione</b> è applicata per l'<b>invio delle comunicazioni con dati incompleti o non verificati</b>.</p>			
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI</b></p>	<p>Viene introdotto l'art. 2-bis che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>posticipa al 30.06.2023</b> i termini entro cui è <b>utilizzabile in compensazione il credito d'imposta del 20%</b> spettante alle imprese esercenti <ul style="list-style-type: none"> <li>a. attività agricola e della pesca,</li> <li>b. attività agro meccanica (codice Ateco 01.61),</li> </ul> </li> </ul> <p>per l'<b>acquisto di carburante</b> per la <b>trazione dei mezzi</b> utilizzati effettuato nel <b>quarto trimestre del 2022</b><sup>14</sup> e, con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, <b>per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali</b>.</p>		

<sup>12</sup> con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

<sup>13</sup> prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

<sup>14</sup> art.2 DI 144/2022 – "decreto Aiuti fer"

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ È stato anche spostato <b>al 16.03.2023</b> il termine entro il quale i beneficiari dell'agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, <b>devono riferire all'Agenzia delle Entrate</b>, tramite <b>apposita comunicazione</b>, <b>l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022</b>.</li> </ul>
<p><b>MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE</b></p>	<p>L'articolo 3 <b>non è stato modificato in sede di conversione</b>.</p> <p>Le <b>imprese con utenze collocate in Italia</b> a esse intestate hanno facoltà di <b>richiedere la rateizzazione degli importi dovuti</b> a titolo di corrispettivo per la <b>componente energetica di elettricità e gas naturale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici</li> <li>◆ eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021,</li> </ul> <p>per i <b>consumi effettuati dal 01.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023</b>.</p> <p>A tal fine le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con un futuro decreto di prossima adozione.</p> <p>In caso di <b>inadempimento al pagamento di due rate anche non consecutive</b> l'impresa aderente al piano di rateizzazione <b>decade dal beneficio</b> ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.</p> <p> L'adesione al piano di rateizzazione per i periodi corrispondenti è <b>alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta "energia"</b><sup>15</sup>.</p> <p>Viene inoltre modificato il Decreto Aiuti-bis<sup>16</sup> prevedendo l'innalzamento da 600 euro a 3.000 euro per i cd. Fringe benefit. Ricordiamo che l'articolo in commento, dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il valore dei <b>beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente</b>;</li> <li>◆ nonché le <b>somme erogate o rimborsate</b> al medesimo <b>dal datore di lavoro</b></li> </ul>

<sup>15</sup> di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

<sup>16</sup>Art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142

	<p>per il <b>pagamento delle utenze domestiche</b> del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 3.000 €.</b></li> </ul>
<p><b>INCENTIVI ADEGUAMENTO STRUMENTI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI</b></p>	<p>Resta immutato il disposto sulla c.d. “<b>lotteria degli scontrini</b>” che prevede la concessione di un <b>contributo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</b>, da effettuarsi nell'anno 2023.</p> <p>Il contributo si sostanzia in un <b>credito d'imposta</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>pari al 100% della spesa</b> sostenuta con modalità tracciabile</li> <li>◆ entro il limite <b>massimo di 50,00 euro</b> per ogni strumento di memorizzazione e trasmissione</li> <li>◆ <b>fruibile a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva</b> al mese in cui la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.</li> </ul>
<p><b>MODIFICHE DISCIPLINA SUPERBONUS</b></p>	<p>L'articolo 9 ha subito alcune modifiche in sede di conversione. Principalmente <b>si ammette la possibilità, in alcuni casi, di beneficiare della detrazione del 110% anche per le spese sostenute nel 2023</b><sup>17</sup>.</p> <p>In particolare, si prevede <b>la detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute nel 2023</b><sup>18</sup>, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ agli <b>interventi diversi da quelli condominiali</b> per i quali, <b>al 25.11.2022</b> è stata <b>presentata la CILA</b> (comunicazione di inizio lavori asseverata)<sup>19</sup>;</li> <li>◆ agli <b>interventi effettuati dai condomini</b> per i quali la <b>delibera assembleare</b> di approvazione dell'esecuzione dei lavori, <b>risulta adottata entro il 18.11.2022, a condizione che</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva<sup>20</sup> dall'amministratore del condominio/condomino che ha presieduto l'assemblea;</li> </ul> </li> </ul>

<sup>17</sup> co.894 L.197/2022.

<sup>18</sup> così come stabilito dal co. 894 L. 197/2022 di cui all'art.119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020.

<sup>19</sup> comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020.

<sup>20</sup> ex art.47, DPR n.445/2000.

- ✓ per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA;
- ◆ agli **interventi effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, risulta **adottata tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022, a condizione che:**
  - ✓ tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
  - ✓ per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA;
- ◆ agli **interventi di demolizione e ricostruzione** degli edifici **per i quali alla data del 31.12.2022** risulta **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;**

Viene inoltre prevista la **possibilità di un'ulteriore cessione del credito<sup>21</sup> prevista per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio**, che da **2 diventano 3**. La conseguenza è che **dopo la prima cessione**, il credito può essere ceduto ancora **al massimo per tre volte** nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.

Riguardo alle **imprese**, relativamente ad **eventuali finanziamenti** richiesti alle banche al fine di sopperire a proprie esigenze di liquidità e **trasformare in liquidità i crediti acquisiti** a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus, si prevede che la Società **SACE S.p.a. intervenga a garanzia dei suddetti prestiti.**

Da osservare che **le imprese** in questione devono realizzare **interventi in edilizia<sup>22</sup>** ed essere identificate dai codici ATECO seguenti:

- ◆ codice **ATECO 41** (costruzione di edifici residenziali e non residenziali);
- ◆ codice **ATECO 43** (lavori di costruzione specializzati).



I **crediti d'imposta** eventualmente **maturati** dall'impresa alla data del **25.11.2022** possono essere considerati dalla banca o

<sup>21</sup> comma 4-bis, art.9 D.L. 176/2022 il quale modifica il co.1, lettere a) e b) art.121 D.L. 34/2020, rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

<sup>22</sup> di cui all'art.119 del D.L. 34/2020 dunque solo per gli interventi che danno diritto al superbonus.



istituzione finanziatrice quale **parametro** ai fini della **valutazione del merito del credito d'impresa** richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

**Confermate** invece, in sede di conversione, **le seguenti modifiche alla detrazione del Superbonus:**

si riduce al **90% la detrazione** per le spese sostenute **dal 01.01.2023** relativamente ad interventi in condomini e edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate (ad eccezione di quanto predetto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023)

**detrazione del 110%** per gli interventi sulle **c.d. villette di persone fisiche** fino al 31.03.2023 a condizione che al 30.09.2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30%

**detrazione del 90%** per gli interventi avviati dal 01.01.2023 sulle **c.d. villette di persone fisiche** e le cui spese sono sostenute entro il 31.12.2023, ai soli proprietari/titolari di diritti reali di godimento che utilizzano l'immobile come abitazione principale e soddisfano il nuovo requisito reddituale

è concessa la possibilità di **rateizzare in 10 rate annuali** di pari importo per i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31.10.2022, il **credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito**. La **parte del bonus non utilizzata** nell'anno **non potrà** però **essere usufruita** negli **anni successivi, né richiesta a rimborso**.

la misura resta al **110%, fino al 2025**, per i soggetti che svolgano **attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali**, relativamente agli **interventi sugli immobili** che rientrano nelle **categorie catastali:**

- ◆ **B/1** – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
- ◆ **B/2** – Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
- ◆ **D/4** – Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);

e che risultano detenuti a titolo di **proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito**.

	<p>Tale agevolazione, spetta <b>solamente</b> per <b>gli enti che non erogano alcun compenso o indennità di carica</b> ai relativi <b>membri del Consiglio di Amministrazione</b>.</p> <p><b>Non</b> viene invece modificata le <b>disciplina</b> applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>IACP</b> e gli <b>enti aventi le stesse finalità sociali</b>, istituiti nella forma di società <b>in house providing</b>;</li> <li>◆ le <b>cooperative edilizie</b>.</li> </ul> <p>Per costoro il <b>Superbonus al 110%</b> spetta <b>fino al 31 dicembre 2023</b>, ma a <b>condizione</b> che <b>al 30.06.2023</b> siano stati già <b>ultimati lavori</b> per una <b>percentuale di completamento</b> dell'intervento complessivo <b>pari almeno al 60%</b>.</p>
<p><b>CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA</b> <b>SETTORE CINEMATOGRAFICO</b></p>	<p>Con una norma inserita in sede di conversione, sulla <b>cessione dei tax credit</b> nel <b>settore cinematografico</b><sup>23</sup> è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in merito alla <b>responsabilità dei cessionari</b> essi <b>rispondano</b> solo per l'eventuale <b>utilizzo del credito d'imposta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>in modo irregolare</b>, o</li> <li>✓ <b>in misura maggiore</b> rispetto al credito d'imposta ricevuto;</li> </ul> </li> <li>◆ e il <b>recupero dell'importo</b> corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato <b>nei confronti del soggetto beneficiario</b>, ferma restando, nel solo caso di <b>concorso nella violazione</b>, l'applicazione della disciplina del <b>concorso di persone</b> con riferimento <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ alle <b>sanzioni tributarie</b>, e</li> <li>✓ alla <b>responsabilità solidale del cessionario</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>ESENZIONE IMU SALDO 2022</b> <b>SETTORE ARTISTICO</b></p>	<p>La norma, non modificata durante l'iter parlamentare, interviene su una <b>specifico ipotesi di esonero</b>, applicabile al versamento dell'<b>IMU</b> per gli anni <b>2021 e 2022</b>, relativamente agli <b>immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti/spettacoli</b>.</p> <p>Per simili immobili è prevista<sup>24</sup> l'<b>esonazione IMU</b>, ma a condizione che i <b>gestori delle attività</b> ivi esercitate siano i relativi <b>soggetti passivi</b>.</p>

<sup>23</sup> Modificando l'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220

<sup>24</sup> art. 78, comma 3 del DL n. 104/2020 ("Decreto Agosto").

Infine, viene previsto che **l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi**, comunque denominati, previsti a favore dei **soggetti colpiti da eventi calamitosi** o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

### REGIME FORFETTARIO 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario, tra cui **l'aumento da € 65.000 a € 85.000** del limite dei ricavi o compensi di riferimento per l'accesso o uscita dal regime. È stata inoltre introdotta una **modifica riguardante la regola di "uscita"** dallo stesso.

Di seguito si analizzano le principali novità.

REGIME FORFETTARIO 2023	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il regime cd. "forfettario"<sup>25</sup> prevede l'applicazione di una tassazione sostitutiva e semplificazioni dal punto di vista degli adempimenti.</p> <p>La sua applicazione richiede la sussistenza di requisiti in capo al contribuente che intende aderire/permanere al regime in esame.</p> <p>In particolare, sono richiesti specifici requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di natura <b>dimensionale</b>: con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nell'anno precedente;</li> <li>◆ di natura <b>oggettiva e soggettiva</b>: con riferimento alla situazione in cui si trova il contribuente.</li> </ul>
<b>LIMITE RICAVI</b>	<p>Tra i requisiti dimensionali figura anche il limite <b>dei ricavi</b>.</p> <p>La legge di Bilancio 2023<sup>26</sup> ha <b>aumentato il limite di ricavi/compensi</b> per l'accesso/ permanenza al regime forfettario portandolo da 65.000 € ad una <b>nuova soglia pari a 85.000 €</b>.</p>
<b>CRITERIO DI CASSA O COMPETENZA</b>	<p>Per la verifica dell'eventuale superamento del limite, si deve tener conto del <b>regime contabile applicato nell'anno di riferimento</b>.</p> <p>In altre parole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ coloro che hanno operato in <b>contabilità ordinaria</b> devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il <b>criterio di competenza</b></li> <li>◆ chi, ad esempio, ha applicato il <b>regime fiscale di vantaggio, o la contabilità semplificata</b>, deve utilizzare il <b>criterio di cassa</b>.</li> </ul> <p>Inoltre, i ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al</p>

<sup>25</sup> Introdotta dalla L. 190/2014.

<sup>26</sup> l'articolo 1 comma 54 L. 197/2022.

	regime rilevano anche se relativi ad un'attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario.
<b>LAVORATORE AUTONOMO</b>	Per i lavoratori autonomi rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 €, i <b>compensi assunti al netto dell'Iva</b> addebitata in fattura e del <b>contributo integrativo alle Casse previdenziali private</b> , ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps.
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che la nuova misura delle soglie trovi <b>applicazione a partire dal 1/01/2023</b> (in sede di primo accesso al regime forfetario, nonché per valutarne la permanenza) e ciò in analogia con quanto avvenuto in passato con analoghi innalzamenti delle soglie.  Sulla base dei chiarimenti forniti nelle precedenti occasioni il contribuente che <b>nel 2022</b> raggiungerà un livello di ricavi o compensi superiore a 65.000 € ma inferiore a 85.000 € potrà applicare il <b>regime forfetario per il periodo d'imposta 2023</b> .
<b>USCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO</b>	Fino al 31.12.2022 era previsto che il superamento del limite dei ricavi o compensi comportasse l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo, indipendentemente dall'entità del superamento.  Ora, al fine di evitare utilizzi impropri del regime agevolato, è previsto che: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>se si supera la soglia di € 85.000 ma non quella di € 100.000</b>, il regime forfetario <b>cessa di essere applicabile dall'anno successivo</b> allo "sforamento" (fuoriuscita dall'anno successivo);</li> <li>◆ se i ricavi/compensi incassati <b>superano la soglia di € 100.000</b>, il regime <b>cessa di essere applicabile dallo stesso anno</b>, con applicazione dell'Iva a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite. Ciò determina l'<b>assoggettamento a Irpef del reddito</b> d'impresa o di lavoro autonomo <b>dell'intero anno e l'applicazione dell'Iva</b> "a partire <b>dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite</b>".</li> </ul>